

# **COMUNE DI MONTERENZIO**

## **(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)**

Adunanza straordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 13

**COPIA**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **SEDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:30** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

<b>1. LELLI DAVIDE</b>	<b>SI</b>
<b>2. PELLICCIARI PIETRO</b>	<b>SI</b>
<b>3. BUSCAROLI GIANNA</b>	<b>SI</b>
<b>4. CARBONARO SALVATORE</b>	<b>SI</b>
<b>5. DAFARRA ANGELITA</b>	<b>NO</b>
<b>6. VANTI MARA</b>	<b>SI</b>
<b>7. ZUCCONI ALESSANDRO</b>	<b>SI</b>
<b>8. CRATERE JUDITH</b>	<b>SI</b>
<b>9. SCOTTO MASSIMILIANO</b>	<b>NO</b>
<b>10. MONARI MARCO</b>	<b>SI</b>
<b>11. PELLICCIARI EMANUELA</b>	<b>SI</b>
<b>12. MANTOVANI IVAN</b>	<b>NO</b>

Assenti giustificati i consiglieri: **DAFARRA ANGELITA; SCOTTO MASSIMILIANO; MANTOVANI IVAN**

Partecipa il Segretario Comunale Reggente **DR. VITTORIO MELIS**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DAVIDE LELLI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno **CHITTI FRANCESCA**.

Nomina scrutatori i consiglieri: **CRATERE JUDITH, PELLICCIARI EMANUELA, .**

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Sentiti**                    **il Sindaco Lelli Davide** che passa la parola al Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Gaudioso, per relazionare sul punto;
- il Responsabile del Servizio Finanziato dott. Gerardo Gaudioso** che interviene e afferma che si è già parlato prima di questo punto e che occorre comunicare le scadenze che sono il 31 luglio e 31 dicembre e che se i cittadini vogliono pagare in un'unica rata possono farlo entro il 31 luglio. Nei prossimi giorni i cittadini riceveranno la bollettazione;
- il Consigliere Monari Marco** che chiede se le scadenze siano prestabilite da legge o lo decide il Comune;
- il Responsabile del Servizio Finanziato dott. Gerardo Gaudioso** che afferma che le decide l'ente per allineare le scadenze del 31 dicembre per averle quindi uniche con gli altri tributi come l'IMU;
- il Sindaco Lelli Davide** che chiede se vi sono osservazioni e in assenza mette in discussione il punto n. 6 dell'O.d.g.:
- Richiamata**            la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato, con nota integrativa, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011), e successive modifiche e integrazioni esecutive ai sensi di legge;
- la propria deliberazione n. 1 del 08.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027, con cui vengono assegnate ai Responsabili di Area le dotazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione, individuati nello stesso P.E.G. e nel Piano della Performance, e successive modifiche e integrazioni esecutive ai sensi di legge;
- Premesso**              che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti

sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*”.

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Rilevato che l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le “*utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani*”;

che l'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152 del 2006, non più vigente.

che comunque, il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Visto l'art. 27, comma 1, lettera b) della L. 16 dicembre 2024, n. 193, con il quale è stato modificato il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 inserendo le parti indicate tra parentesi così come di seguito indicato: “*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono ((, in tutto o in parte,)) al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati ((al riciclo o)) al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di ((riciclo o)) recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la*

*scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.*

- Visto l'art. 27, comma 1, lettera b) della L. 16 dicembre 2024, n. 193, con il quale è stato modificato il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 inserendo le parti indicate tra parentesi così come di seguito indicato: *“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono ((, in tutto o in parte,)) al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati ((al riciclo o)) al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di ((riciclo o)) recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.*
- Vista la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF.
- Visto in particolare l'articolo 3 della deliberazione 15/2022/r/rif appena sopra richiamata rubricato *“Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche”*
- Vista la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*
- la deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la successiva determinazione di ARERA 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 avente per oggetto l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif;
- Vista la delibera di ARERA 386/2023 avente ad oggetto *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 16/06/2025

- Considerato che con la appena citata Delibera l'Autorità di regolazione, a decorrere dall'anno 2024, ha introdotto le seguenti componenti:
- a) la componente perequativa *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza;
  - b) la componente perequativa *UR2,a*, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza;
- Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 avente ad oggetto "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025;
- Considerato che il bonus sociale di cui sopra si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm;
- che ARERA potrà prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;
- Vista la Deliberazione 1° aprile 2025 133/2025/R/RIF di ARERA avente ad oggetto "*Riconoscimento del «bonus sociale rifiuti» agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24*".
- Considerato che con la Deliberazione 133/2025 di cui sopra ARERA ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF aggiungendo all'articolo 2, comma 2.1 il comma 2.1 bis in base al quale "*A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva*";
- che all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma: "*2.3 bis La componente *UR3,a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti*".
- Visto il vigente Regolamento per la disciplina della TARI;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/06/2025 con cui è stato approvato l'aggiornamento biennale del Piano Economico e Finanziario per il periodo 2024 - 2025;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 16/06/2025

- Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre;
- Rilevato che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- Ritenuto opportuno stabilire per l'anno 2025 le tariffe TARI in base a quanto indicato nell'allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo anche le date di scadenza entro le quali dovranno essere eseguiti i versamenti
- Visti l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- Considerato che, comunque, l'articolo 3, comma 5-*quinquies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, consente ai comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

che l'art. 43, comma 11 del DL 50 del 17 maggio 2022 ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in fine, i seguenti periodi: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

- Considerato che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109 la Legge di conversione (L. 69/2025) del DL n. 25/2025 (cd. Decreto “PA”);
- Visto che all'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”*;
- Considerato che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani individua i livelli minimi di qualità contrattuale del servizio ed i livelli minimi di qualità tecnica che devono essere necessariamente recepiti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti;
- Accertata l'urgenza al fine di poter procedere nei termini di legge a tutti gli atti consequenziali;
- Preso atto che la delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario di Atersir non costituisce strumento di programmazione e che risulta validato da soggetto terzo e non rientrando nelle prescrizioni di cui all'art. 239 del Dlgs 267/2000 non viene acquisito il parere dell'Organo di Revisione;
- Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera f) che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e l'articolo 149 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- Acquisito il parere favorevole sul presente argomento della Commissione Consiliare I "Bilancio e finanze – Società partecipate – Personale – Affari generali – Commercio – Comunicazione”, riunitasi in data 12/06/2025, come da verbale conservato agli atti;
- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area “Economico Finanziaria- Servizi alla Persona” sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile;

Messo in votazione il presente provvedimento, si ha il seguente esito:

Presenti n. 9 Consiglieri

Votanti	n. 9 Consiglieri
Astenuti	n. 0 Consiglieri
Favorevoli	n. 7 Consiglieri
Contrari	n. 2 Consiglieri (Marco Monari e Emanuela Pellicciari del gruppo Consiliare “Un futuro per Monterenzio”)

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare lo Schema regolatorio I: livello qualitativo minimo;
3. di approvare per l'anno 2025 le Categorie tariffarie e di determinare le Tariffe componente TARI così come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 1);
4. di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:
  - prima rata 31/07/2025
  - seconda rata 31/12/2025
  - rata unica 31/07/2025
5. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente, ricorrendo motivi d'urgenza, con n. 7 voti favorevoli, voti contrari n. 2 (Marco Monari e Emanuela Pellicciari del gruppo Consiliare “Un futuro per Monterenzio”) e n. 0 astenuto, espresso nei modi e termini di legge, il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI MONTERENZIO**

**DOMESTICO**

		<b>TARI 2025</b>	
<b>Categoria</b>		<b>Tariffa Fissa €/mq</b>	<b>Tariffa Variabile €</b>
<b>1</b>	<b>1 occupante</b>	€ 0,71415	€ 110,96235
<b>2</b>	<b>2 occupanti</b>	€ 0,83835	€ 188,63910
<b>3</b>	<b>3 occupanti</b>	€ 0,94185	€ 227,47230
<b>4</b>	<b>4 occupanti</b>	€ 1,02465	€ 288,49590
<b>5</b>	<b>5 occupanti</b>	€ 1,10745	€ 321,79185
<b>6</b>	<b>6 o più occupanti</b>	€ 1,16955	€ 377,26785

**NON DOMESTICO**

		<b>TARI 2025</b>	
<b>Categoria</b>		<b>Tariffa Fissa €/mq</b>	<b>Tariffa Variabile €/mq</b>
<b>1</b>	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	€ 1,37655	€ 2,38050
<b>2</b>	<b>Cinematografi e teatri</b>	€ 0,80730	€ 1,42830
<b>3</b>	<b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>	€ 1,61460	€ 2,79450
<b>4</b>	<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>	€ 1,51110	€ 2,61855
<b>5</b>	<b>Stabilimenti balneari</b>	€ 4,17105	€ 7,25535
<b>6</b>	<b>Esposizioni, autosaloni</b>	€ 2,15280	€ 3,74670
<b>7</b>	<b>Alberghi con ristorante</b>	€ 4,41945	€ 7,67970
<b>8</b>	<b>Alberghi senza ristorante</b>	€ 3,90195	€ 6,78960
<b>9</b>	<b>Case di cura e riposo</b>	€ 3,90195	€ 6,78960
<b>10</b>	<b>Ospedale</b>	€ 2,87730	€ 5,03010
<b>11</b>	<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>	€ 4,08825	€ 6,91380
<b>12</b>	<b>Banche ed istituti di credito</b>	€ 4,17105	€ 7,25535
<b>13</b>	<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</b>	€ 3,79845	€ 6,59295
<b>14</b>	<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	€ 4,49190	€ 7,82460
<b>15</b>	<b>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</b>	€ 2,23560	€ 3,88125
<b>16</b>	<b>Banchi di mercato beni durevoli</b>	€ 2,93940	€ 5,08185
<b>17</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista</b>	€ 3,88125	€ 6,75855
<b>18</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>	€ 2,20455	€ 3,86055
<b>19</b>	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	€ 2,10105	€ 3,65355
<b>20</b>	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>	€ 2,15280	€ 3,74670
<b>21</b>	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	€ 2,07000	€ 3,62250
<b>22</b>	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie</b>	€ 4,97835	€ 8,65260
<b>23</b>	<b>Mense, birrerie, amburgherie</b>	€ 13,06170	€ 22,69755
<b>24</b>	<b>Bar, caffè, pasticceria</b>	€ 4,95765	€ 8,61120
<b>25</b>	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	€ 5,43375	€ 9,43920
<b>26</b>	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	€ 4,89555	€ 8,51805
<b>27</b>	<b>Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.</b>	€ 4,92660	€ 8,56980
<b>28</b>	<b>Ipermercati di generi misti</b>	€ 4,20210	€ 7,31745
<b>29</b>	<b>Banchi di mercato genere alimentari</b>	€ 9,41850	€ 16,37370
<b>30</b>	<b>Discoteche, night club</b>	€ 2,80485	€ 4,88520



## COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: [segreteria@comune.monterenzio.bologna.it](mailto:segreteria@comune.monterenzio.bologna.it)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria - Servizi alla Persona

Proposta numero 10 del 03/06/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.**

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA**

☒ favorevole

Monterenzio, 10/06/2025

☐ non favorevole

Osservazioni: \_\_\_\_\_

**IL/LA RESPONSABILE**

**F.to GAUDIOSO GERARDO**

\*\*\*\*\*  
**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA  
'ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA'**

☒ favorevole

☐ non favorevole

☐ non dovuto

Monterenzio, 10/06/2025

Osservazioni: \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 'ECONOMICO  
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA'**

**F.to GAUDIOSO GERARDO**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Davide Lelli

Il Segretario Comunale Reggente  
F.to Dr. Vittorio Melis

\*\*\*\*\*

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune ([www.comune.monterenzio.bologna.it](http://www.comune.monterenzio.bologna.it)), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **24 luglio 2025** al **08 agosto 2025**

Lì, 24 luglio 2025

La Responsabile dell'Area  
"Affari Generali ed Istituzionali"  
F.to Maria Teresa Maurizzi

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, lì 16/06/2025

Il Segretario Comunale Reggente  
F.to Dr. Vittorio Melis

\*\*\*\*\*